



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000496-18/02/2015-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CHIARAVALLE

Al Consiglio comunale di
CHIARAVALLE
Tramite il Presidente

e. p.c.

All'Organo di revisione
del Comune di
CHIARAVALLE

pec: g.goro@odceccanconapee.it

Oggetto: Pronuncia ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sul rendiconto 2012 del Comune di CHIARAVALLE

Si trasmette la deliberazione n. 53/2015/PRSE concernente l'oggetto.

L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
(*ott. Carlo Serra*)





Deliberazione n. 53/2015/PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 10 febbraio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA – Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2012

COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)

Abitanti 14.834

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;


VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n.186);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;



VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. n. 18233 del 05/09/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2647 del 08/09/2014;

VISTA la nota del Presidente con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO


L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 *bis* Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano.

1. Gestione dei residui

Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2012 è stata acclarato un significativo volume dei residui attivi totali pari ad € 9.323.111,77 – in diminuzione rispetto a quelli attestati nell'esercizio 2011 (€ 11.579.781,73) – che, posto a confronto con il totale degli accertamenti di competenza pari ad € 15.594.176,55, determina, comunque, una altrettanto significativa percentuale di incidenza pari al 59,79%.

In sede istruttoria, pur rilevandosi i positivi risultati conseguiti dall'Ente sul versante della riduzione dell'importo dei residui attivi, si è evidenziato come, anche nell'esercizio esaminato, risultasse il mantenimento, al Titolo IV dell'Entrata, di un residuo attivo per € 2.885.799,46 afferente alla riscossione di crediti a fronte di depositi costituiti in titoli di Stato, quale garanzia a favore della Provincia, da utilizzare per finanziare le opere relative alla



gestione *post mortem*, nonché, al Titolo II della spesa, di un residuo passivo di € 3.444.735,45, che l'Organo di revisione imputa per € 3.163.625,94 alle somme destinate ai lavori inerenti la bonifica *post mortem* discarica.

Richiamati, per quanto di interesse, i contenuti della deliberazione n. 72/2013/PRSE, resa da questa Sezione con riguardo al rendiconto 2011 ed al bilancio di previsione 2012, sono stati chiesti chiarimenti, al riguardo, e specifico aggiornamento in ordine allo stato della controversia in atto con la Società AnconAmbiente relativamente all'interpretazione del contratto di servizio per l'individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione dei lavori di bonifica della discarica nonché per la quantificazione degli oneri a carico del bilancio dell'Ente.

L'Amministrazione, nel confermare l'elevato importo dei residui mantenuti in bilancio, ha fornito dati di dettaglio in merito al predetto contenzioso offrendo in comunicazione le scritture private rese *inter partes* per la disciplina dei reciproci obblighi e, segnatamente, quella approvata con delibera di Consiglio n. 43 del 03/06/2014 avente ad oggetto "Progetto di rimodellamento e messa in sicurezza della discarica comunale di via Galoppo. Disciplina del contratto di servizio con la Società AnconAmbiente S.p.a." con la quale veniva, tra l'altro, definito l'importo residuo a carico dell'Ente (quantificato in € 2.117.093,97, al netto degli acconti già versati, che troverà copertura nel Bilancio di previsione 2014, finanziato con la quota dell'avanzo vincolato, per la discarica) e quella approvata con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 03/06/2014 avente ad oggetto "Gestione operativa post-chiusura della discarica comunale di via Galoppo. Modifica del contratto di servizio con la Società AnconAmbiente s.pa." con la quale veniva definito il corrispettivo da versare alla Società fino alla data del 31/12/2016 (termine ultimo per il completamento dei lavori di copertura della discarica).

2. Servizi conto terzi

Nell'ambito dei controlli svolti con riguardo ai servizi conto terzi alla voce "Altre per servizi c/terzi" sono stati rilevati impegni allocati alla voce "altre per servizi c/terzi" di importo significativo, in valore assoluto ed in rapporto a quelli rilevati nell'esercizio 2011, come di seguito evidenziati:

Tipologie di spesa (IMPEGNI)	2011	2012	% di variazione
1) rimborso spese introito anticipaz. p.c. terzi	23.574,19	70.487,18	199,00%
2) introito tributo prov.le per tutela ambientale da riversare alla Provincia	59.030,70	105.601,26	78,89%
3) quote di proventi di competenza dell'esercizio futuro	91.412,47	79.466,70	-13,07%

Chiesti chiarimenti, l'Ente ha offerto in comunicazione elenco analitico recante la indicazione degli importi impegnati nella voce "altre per servizi c/terzi" ed ha, partitamente, rappresentato:

- quanto all'importo di € 70.487,18 che le somme più rilevanti riguardano la gestione di somme pignorate e riassegnate al creditore pignoratizio, nonché la nuova emissione di mandati di pagamento o bonifici restituiti dal tesoriere per pagamenti non andati a buon fine.
- quanto all'importo di € 105.601,26 che le somme riguardano, esclusivamente, l'introito e il riversamento del tributo per la tutela ambientale di competenza provinciale in relazione alla riscossione diretta della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) da parte dell'Ente.
- quanto all'importo di € 79.466,70 che le somme riguardano le quote di iscrizione anticipate per il successivo esercizio 2013 di corsi comunali di formazione fisico sportiva per l'importo di € 66.541,83 e per la restante parte alle quote di iscrizione anticipate per il successivo esercizio 2013 al servizio di trasporto scolastico per l'importo di € 12.924,87.

3. Personale


L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2012 ha attestato il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1 c. 557 L. 296/2006.

Nondimeno oggetto di specifico approfondimento sono state le discrasie rilevate tra i dati certificati nel questionario e quelli attestati nel parere dell'Organo di revisione in relazione sia alle componenti da considerare per la determinazione della spesa del personale sia a quelle da sottrarre dall'ammontare della stessa (c.d. componenti escluse).

Chiesti chiarimenti, al riguardo, l'Ente, ha rappresentato che gli importi indicati nel questionario al rendiconto 2012, sono errati in quanto desunti dal preconsuntivo ed ha confermato l'esattezza dei dati attestati dall'Organo di revisione nel parere a sua firma, peraltro, conformi ai dati rilevati dalla procedura Sirtel laddove, con riguardo al Titolo I - Impegni per spese correnti, risulta indicato l'importo di € 4.320.046,24.

L'Organo di revisione ha, altresì, attestato che le risorse del fondo previste per l'anno 2012 sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. n.78/2010, tuttavia non valorizza le voci riferite all'anno 2010 e 2011.

Chiesti chiarimenti, l'Ente ha curato la compilazione della tabella relativa alle risorse del fondo evidenziando, al riguardo, che per gli anni 2010/2011/2012 il totale del fondo risulta dello stesso importo, pur essendo intervenute - nel medesimo arco temporale - cessazioni di personale: ciò in ragione dell'inquadramento, ex art. 9 commi 25, 26 e 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito in L. 122 del 30 luglio 2010, di n. 7 dipendenti già appartenenti al personale in esubero dell'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccati presso l'Ente Tabacchi Italiano, e ricollocati presso il Comune i cui oneri, come noto, sono oggetto di rimborso, giusta il disposto di cui al comma 25 del menzionato art. 9.




L'Ente ha, ulteriormente, precisato che il predetto inquadramento è stato, comunque, attuato nel rispetto delle regole del turn-over provvedendo a sostituire ogni cessazione in dotazione organica con il predetto personale.

Di qui, secondo la prospettazione dell'Ente, la riduzione della relativa spesa del personale alla quale non è, tuttavia, correlata la decurtazione del fondo atteso il diverso contingente di personale – comprensivo di quello ex E.T.I. – cui deve aver luogo per la quantificazione del fondo.

4. Organismi partecipati

L'Organo di revisione ha attestato la partecipazione dell'Ente ad organismi che presentano, nell'esercizio esaminato, un risultato negativo.

Nella tabella che segue vengono compendiate i dati relativi a detti organismi:



Denominazione	Quota di partecipazione %	Capitale sociale	Patrimonio netto	Valore della produzione	Risultato di esercizio
CONEROBUS S.P.A.	2,54	12.355.705,00	10.411.547,00	36.678.018,00	-615.274,00
AERDORICA S.P.A.	0,05	6.365.483,00	3.581.989,00	12.928.696,00	-3.045.411,00
TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. (ind.)	10,00	95.000,00	-597.124,00	0,00	-6.598,00
ANCONAMBIENTE S.P.A.	2,98	5.235.000,00	4.772.418,00	30.102.632,00	-500.542,00
AERNET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ind.)	99,00	10.000,00	-22.960,00	0,00	-5.973,00
RAFFAELLO S.R.L. (ind.)	99,00	80.000,00	-31.095,00	0,00	-12.401,00
CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SOC. CONS. A R.L.(ind.)	5,49	128.813,00	92.618,00	351.860,00	-37.744,00
PALOMBINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ind.)	8,00	24.500,00	47.575,00	0,00	-3.768,00
TICAS S.R.L. (ind.)	1,69	454.277,00	160.552,00	2.967,00	-40.104,00
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 MARCHE CENTRO - ANCONA	2,51	758.864,73	625.119,29	388.899,46	-133.745,44
FONDAZIONE CHIARAVALLE-MONTESSORI	100,00	20.000,00	37.906,00	289.322,00	-12.055,00

Chiesti chiarimenti in ordine alle cause dei risultati negativi registrati dagli Organismi partecipati e alle ricadute che detti risultati hanno prodotto sul bilancio, l'Ente ha precisato che

le perdite rilevate non hanno avuto riflessi di tipo economico-finanziario sul bilancio dell'Ente.

Nessun elemento conoscitivo è stato, di contro, offerto circa le cause che hanno concorso a determinare i rilevati esiti della gestione.

E' stato, altresì, sollecitato l'inserimento dei dati nella procedura Siquel per alcuni organismi partecipati (Società Regionale di Garanzia, Società Progettazioni e Servizi s.r.l., Marche Servizi s.c.a.r.l. in liquidazione, Synactica s.r.l., Inlog S.p.a. in liquidazione, Vitalia soc. cons. a r.l.) rispetto ai quali l'Amministrazione ha, tuttavia, dedotto l'intervenuta dismissione della partecipazione, ancorché indiretta; con specifico riguardo alla Sic 1 s.r.l. è stato, di contro, attestato il dichiarato fallimento, giusta sentenza del Tribunale di Ancona n. 91/2014.

Per ciò che attiene ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Ente ed i propri organismi partecipati, l'Organo di revisione ha dato atto dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti previsti dall'art.6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012 precisando, al riguardo, che nella nota sono state rilevate discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Sul punto ha, altresì, fornito elementi di dettaglio ed ha evidenziato che *"la differenza più significativa è stata rilevata nei confronti della società partecipata AnconAmbiente S.p.a. in merito alla quale è stata depositata alla Corte dei Conti documentazione a supporto delle cause di tale scostamento che attengono alla valutazione di lavori eseguiti per la discarica"* precisando, peraltro, che *"il Comune ha esteso la verifica a tutti gli organismi partecipati"* benché la documentazione ricevuta da alcune società risulti carente della asseverazione dell'organo di revisione della società.

In questa prospettiva, nel rilevare che per *"la Società AnconAmbiente S.p.a. l'Ente ha ricevuto una comunicazione in cui vengono esposte solo le posizioni di credito/debito riferite unicamente alle fatture emesse, mentre la società dichiara di omettere i dati relativi ai crediti e debiti per acconti ricevuti/erogati dalla stessa azienda nei confronti dell'Ente"* lo stesso Organo evidenzia come *"tale comunicazione non assolve a quanto prescritto dall'art.6 comma 4 D.L. 95/2012 e pertanto invita l'Ente a richiedere le informazioni mancanti."*

Parimenti con riguardo alle *"differenze emerse in relazione alle altre posizioni"* il Collegio *invita l'Ente ad adottare tempestivamente i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".*

RITENUTO

La Sezione, pur evidenziando l'insussistenza – nei limiti degli accertamenti svolti – di irregolarità contabili suscettive di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, nell'ottica della sana gestione finanziaria, segnala alla attenzione della Amministrazione i profili critici dianzi richiamati, peraltro, parzialmente sovrapponibili a quelli già rilevati nell'ambito delle verifiche al rendiconto 2011 (cfr. deliberazione n. 72/2013/PRSE).

In questa prospettiva il Collegio, pur registrando con favore la contrazione dei residui attivi rispetto a quelli rilevati all'esito dell'esercizio 2011, non può esimersi dall'evidenziare come il volume dei residui attivi totali, certificati a consuntivo 2012, rimanga attestato, sia in

termini assoluti sia in termini percentuali rispetto agli accertamenti di competenza (59,79%), su valori rilevanti.

Assolutamente apprezzabile, sotto tale profilo, si appalesa l'avvenuta definizione del contenzioso in atto con la società AnconAmbiente S.p.a. in relazione alla nota vicenda della gestione *post mortem* della discarica che, come noto, dal punto di vista contabile andava ad incidere su poste significative del bilancio, segnatamente sulla gestione dei residui, e sulle risultanze dello stesso.

Il Collegio, dunque, nel prendere atto dei contenuti delle scritture private rese *inter partes* e della definitiva quantificazione degli oneri a carico dell'Ente nonché delle modalità di regolazione contabile degli stessi, sollecita l'Amministrazione a dar seguito alle predette pattuizioni riservando, comunque, ulteriori controlli.

D'altro canto, in occasione degli adempimenti cui sono chiamati gli enti territoriali per il corretto avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata, appare opportuna una rigorosa verifica delle partite creditorie di cui trattasi e della sussistenza dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento in bilancio.

Qualche perplessità permane, di contro, in ordine all'allocazione di alcune poste contabili nei servizi conto terzi e, segnatamente, nella voce "altre per servizi conto terzi" rispetto alle quali, anche alla luce dei chiarimenti forniti, l'Ente non sembra svolgere il ruolo di mero erogatore di fondi.

Sul punto, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 168 Tuel nonché del principio contabile 2 punto 25 costituisce principio pacificamente acquisito che *"le voci inserite quali servizi per conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile...e che l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio...non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione oltre che incidere sui saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità"* (cfr. Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 75/2014/PRSE).

Da ultimo giova, peraltro, rammentare che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi conto terzi, operazioni che non vi rientrano è legislativamente stabilito dall'art. 7 co. 1 lett. b) d.lgs. 118/2011 (previsione confermata dal d.lgs. 126/2014).

Condivisibili, siccome in linea con le coordinate interpretative rese dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 15/2011; Sezione Regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 214/2010/PAR) si appalesano le prospettazioni dell'Ente in ordine all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, rispetto al quale appare, nondimeno, opportuno rammentare che l'esclusione dei relativi oneri dal computo della spesa di personale è subordinata alla circostanza che *"l'onere sia nella sua totalità a carico del Bilancio dello Stato e rappresenti perciò per il Comune una spesa finanziata con entrate vincolate nella destinazione"* giacché

"nel caso in cui in futuro il trasferimento ministeriale a copertura degli oneri del personale in esame non sia garantito in modo strutturale e quindi con necessità dell'ente di intervenire con risorse proprie, tale situazione determinerebbe per conseguenza l'inserimento dell'onere nella determinazione della spesa di personale assoggettata alle limitazioni che la legge introduce per l'ente locale" (cfr. Sezione Regionale di controllo per la Toscana, cit.).

Da ultimo, per ciò che attiene agli organismi partecipati, richiamate le considerazioni già svolte con riguardo alle verifiche sul rendiconto 2011 e preso atto delle dismissioni *medio tempore* intervenute, si sollecita un attento monitoraggio – anche alla luce degli obblighi di accantonamento previsti dall'art. 1 co. 551 e 552 della Legge di stabilità 2014 – rispetto agli organismi in perdita.

Del pari si confermano le sollecitazioni formulate in ordine alla corretta e veridica ricostruzione dei flussi finanziari intercorrenti con gli organismi partecipati ed a un puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, d.l. 95 – che pur espunti per effetto dell'art. 77 comma 1 lett. e) d.l.gs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014 – sono ancora attuali ai fini della rendicontazione 2014.

A tal riguardo, in disparte le criticità rilevate dall'Organo di revisione in relazione ai rapporti con AnconAmbiente S.p.a., in parte ritenute superate alla luce della peculiarità della fattispecie e dell'intervenuta definizione del contenzioso in essere, si raccomanda di dar corso a quanto segnalato dallo stesso Organo di revisione *"per quanto attiene alle differenze emerse in relazione alle altre posizioni ed all'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.


Tanto premesso, la Sezione Regionale di controllo per le Marche

RACCOMANDA

- Un attento monitoraggio della gestione dei residui ed una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento in bilancio;
- L'adozione, con riguardo ai residui attivi, di opportune azioni in vista del conseguimento delle relative partite creditorie;
- Una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinata l'allocazione di una posta contabile tra i servizi per conto terzi;
- Un costante monitoraggio, anche in corso di esercizio, della gestione degli organismi partecipati ed una rigorosa verifica circa la ricorrenza dei presupposti cui è subordinato il mantenimento delle partecipazioni anche sotto il profilo della convenienza economica;
- Una corretta rappresentazione dei rapporti finanziari intercorrenti con gli organismi partecipati e l'adozione di ogni provvedimento a carico dell'Ente e/o dell'organismo partecipato in vista della compiuta conciliazione delle reciproche partite debitorie e creditorie.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Chiaravalle.



Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2015.


Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente

Teresa Bica



Depositato in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



12 FEB. 2015

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.45212954 del 12/02/2015